prorevi auditing S.r.l.

NOTA INFORMATIVA 19/2026:

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: ESONERI E SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Esonero per gli esercizi 2026 e 2027;
2. Imprese ancora obbligate: standard e semplificazioni per il 2026;
3. Rendicontazione volontaria: un percorso più leggero.

Le recenti disposizioni nazionali ed europee restringono la platea delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità e semplificano gli adempimenti per quelle che restano soggette. Per le imprese esonerate è disponibile uno standard volontario più snello, utile per comunicare le informazioni di sostenibilità a banche, clienti e altri interlocutori.

Prorevi Auditing S.r.l. - *20124 Milano – Corso Buenos Aires, 37*
Uffici: 21052 *Busto Arsizio – Piazza XXV Aprile 11b*
16121 Genova – P.zza Verdi, 4/10
Tel. *02.72.01.11.24* – e-mail: *segreteria@proreviauditing.it* – sito: *www.proreviauditing.it*
Cap. Soc. Euro 50.000,00 – R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano 1700995 – C.F. e P.IVA 02247300482

Associato
ASSIREVI

prorevi auditing S.r.l.

1. Esonero per gli esercizi 2026 e 2027

Il D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), introducendo obblighi progressivi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese che superano determinate soglie dimensionali (vedi informative 23/2024 e 17/2025).

Il D.L. 23 ottobre 2026, n. 193, ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 17 del D.lgs. 125/2024, anticipando, per gli esercizi 2026 e 2027, la riduzione della platea delle imprese obbligate prevista dalla Direttiva (UE) 2026/470 (vedi informativa 10/2026), nell'ambito della riforma europea «Omnibus I».

In particolare, è previsto un esonero temporaneo, per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, per le imprese che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti non superiore a 1.000.

I parametri devono essere verificati su base individuale o, quando previsto, consolidata.

La disposizione non modifica gli obblighi relativi all'esercizio 2025, con rendicontazione pubblicata nel 2026. Resta distinta la disciplina prevista per le imprese di Paesi terzi.

2. Imprese ancora obbligate: standard e semplificazioni per il 2026

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, pubblicato il 21 settembre 2026, che entra in vigore il 10 novembre 2026, introduce i nuovi standard europei ESRS semplificati, riducendo gli oneri di raccolta e presentazione delle informazioni di sostenibilità.

I nuovi ESRS si applicano in via ordinaria agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2027. Per gli esercizi iniziati nel 2026, il regime transitorio consente alle imprese obbligate di scegliere tra:

- mantenere i precedenti ESRS (Regolamento delegato (UE) 2023/2772), come modificati dal Regolamento delegato (UE) 2025/1416;
- mantenere i precedenti ESRS applicando le agevolazioni transitorie elencate dal regolamento, tra cui le principali illustrate di seguito;
- adottare anticipatamente l'intero insieme dei nuovi ESRS semplificati.
- La seconda alternativa consente di utilizzare le agevolazioni senza modificare integralmente gli standard adottati; la terza comporta il passaggio completo ai nuovi ESRS.
- Le principali agevolazioni, utilizzabili già per il 2026 con la seconda o la terza alternativa, riguardano:
- Valutazione dei temi rilevanti più snella. L'impresa può valutare la rilevanza di un tema partendo dalla propria strategia, dall'attività svolta, dai mercati e dalle caratteristiche della filiera. Se la conclusione è chiara e motivata, non servono ulteriori approfondimenti; diversamente, occorre un'analisi specifica.
- Raccolta dei dati di filiera più proporzionata. L'impresa può utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese stime, medie regionali e dati settoriali, disponibili senza costi o sforzi indebiti. Può concentrare la raccolta sui rapporti di filiera più esposti a impatti, rischi e opportunità rilevanti, senza interpellare ogni fornitore, documentando fonti e ipotesi utilizzate.
- Esclusione delle attività non significative dagli indicatori. Possono essere escluse dal calcolo le attività che non contribuiscono significativamente al fenomeno misurato, purché il risultato resti rappresentativo. L'esclusione e i suoi effetti devono essere spiegati.
- Copertura parziale dei dati. Se ottenere dati affidabili per tutte le attività o per l'intera filiera comporta costi o sforzi indebiti, l'impresa può calcolare l'indicatore sulla parte coperta dalle informazioni disponibili, spiegando le lacune e le azioni previste per colmarle. Questa possibilità non si applica alle emissioni lorde di gas serra Scope 1, 2 e 3.

- Più tempo per integrare le acquisizioni. L'inclusione di una controllata acquisita durante l'esercizio può essere rinviata all'anno successivo. Restano da comunicare, sulla base delle informazioni disponibili, gli eventi significativi della controllata che incidono su impatti, rischi o opportunità del gruppo.

Resta centrale la doppia rilevanza: occorre considerare sia l'impatto dell'impresa sull'ambiente, sulla società e sugli stakeholder (rilevanza d'impatto) sia l'impatto delle questioni di sostenibilità sull'andamento dell'impresa, sui risultati e sulla situazione patrimoniale e finanziaria (rilevanza finanziaria).

Le semplificazioni riducono gli oneri, ma non eliminano la necessità di documentare valutazioni, stime ed esclusioni, né l'attestazione prevista per la rendicontazione obbligatoria.

3. Rendicontazione volontaria: un percorso più leggero.

Le imprese esonerate possono scegliere di comunicare informazioni sulla sostenibilità per rispondere alle richieste di banche, clienti e investitori.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 introduce uno standard specifico per la rendicontazione volontaria, già utilizzabile, distinto e più snello rispetto agli ESRS obbligatori. Deriva dal VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), lo standard volontario elaborato dall'EFRAG per le PMI non quotate, ma è utilizzabile anche da imprese diverse dalle PMI, e prevede:

- un modulo base, con il profilo dell'impresa, le pratiche adottate e i principali dati ambientali, sul personale e sulla condotta aziendale;
- un modulo completo, che integra il primo con approfondimenti su strategia, rischi climatici e obiettivi.

La rendicontazione volontaria non richiede un'attestazione indipendente né la pubblicazione. Per dichiararla conforme allo standard occorre rispettare i requisiti del modulo scelto.

prorevi auditing S.r.l.